

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del Movimento Cinque Stelle</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 4 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

Mariastella BIANCHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Abrignani, relatore per la X Commissione, formula una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come la concitazione dei lavori parlamentari non abbia consentito una più tempestiva approvazione del parere che auspica possa essere reso entro nella giornata odierna.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, nel ringraziare i relatori per l'approfondito lavoro svolto ai fini della pre-

disposizione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, esprime piena condivisione in ordine alle sollecitazioni formulate dagli stessi circa la necessità che il Governo provveda in tempi rapidissimi all'emanazione definitiva del provvedimento, garantendo al tempo stesso il massimo di autonomia e di indipendenza all'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (ISIN). Quanto all'articolata proposta di parere formulata, esprime un orientamento favorevole sulla stessa, a condizione che venga riformulata nel senso di prevedere: alla condizione 2), un termine più ampio per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei componenti della Consulta dell'ISIN e il riconoscimento in capo al Ministro dello sviluppo economico, e non in capo al Ministro dell'ambiente, della proposta di decreto del Presidente della Repubblica in ragione degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e di controllo sulle attività di *decommissioning* posti in capo al Ministero dello sviluppo economico; alla condizione 4), la soppressione delle parole « obbligatorie e vincolanti » riferite ai pareri espressi dalla Consulta, ritenendosi tale previsione ridondante se riferita a un organo che ha il potere di nomina e, implicitamente, di revoca del direttore dell'ISIN; alla condizione 6), il riconoscimento in capo alla SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, del potere di proporre il programma nazionale, la cui concreta predisposizione non può che ricadere nell'ambito della responsabilità del Governo.

Mariastella BIANCHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Abrignani, relatore per la X Commissione, ritiene di poter accogliere le osservazioni del sottosegretario De Vincenti riferite alla condizione 2), limitatamente alla parte relativa al termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei componenti della Consulta dell'ISIN, nonché alle condizioni 4) e 6). Con riferimento, invece, al rilievo sul potere di proposta del decreto del Presidente della Repubblica di

nomina dei componenti della Consulta dell'ISIN, ribadisce l'opportunità che esso venga individuato nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche allo scopo di conferire il massimo possibile di terzietà e di indipendenza all'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal proprio gruppo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere quanto appena detto dalla deputata Mariastella Bianchi in ordine alle osservazioni formulate dal sottosegretario De Vincenti, invita i relatori a valutare l'opportunità di modificare la condizione 3, esplicitando che in capo alla Consulta è posto, oltre che il potere di nomina, anche il potere di revoca del direttore dell'ISIN. Invita altresì i relatori a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore condizione che, riprendendo una delle osservazioni contenute nella proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S, persegua l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di informazione dei cittadini sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), *relatore per la X Commissione*, alla luce del dibattito svolto, anche a nome della collega Mariastella Bianchi, relatore per l'VIII Commissione, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), preliminarmente, esprime soddisfazione per i contenuti del dibattito sul provvedimento in titolo, che porta positivamente a compimento, da un lato, il lavoro svolto dalle Commissioni VIII e X in sede di discussione della risoluzione n. 7/00023 e, dall'altro, l'azione condotta dal Governo in questi mesi per implementare le attività di *decommissioning* dei siti nucleari italiani e

per la definizione dei criteri per la localizzazione del deposito nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Preannuncia, quindi, il voto favorevole dei deputati del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dai relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere con condizioni, come riformulata dai relatori.

Davide CRIPPA (M5S) chiede, a nome dei deputati del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata la presenza del numero di deputati previsto dal Regolamento per la verifica del numero legale, dispone la verifica medesima.

Constata quindi che le Commissioni non sono in numero legale. Rinvia quindi la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 11.45.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno alla votazione sulla proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dai relatori. Avverte altresì che, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere, come riformulata dai relatori, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa del gruppo M5S.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.

Atto n. 68.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI consegna alle Commissioni una nota recante un elenco di impianti dislocati su tutto il territorio nazionale con relative giacenze di olio combustibile al 1 dicembre 2013 (*vedi allegato 4*). Sottolinea che l'olio combustibile denso è stato definito come « molto tossico per gli organismi acquatici » dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 334 del 1999. La direttiva 2012/18/UE ha reso necessaria l'identificazione di soglie compatibili con l'applicazione della cosiddetta normativa Seveso. Pertanto, la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva Seveso sarà di 2.500 tonnellate e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, sarà di 25 mila tonnellate. Precisa che a tutti gli impianti al di sotto di queste soglie continuano ad essere applicati i controlli previsti nel periodo precedente la modifica della direttiva 2012/18/UE.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se la tabella distribuita sia di identico contenuto rispetto a quelle consegnate nella precedente seduta dal sottosegretario Cirillo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che le tabelle recano gli stessi dati. Si riserva tuttavia un supplemento di istruttoria.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per una precisazione, chiede al rappresentante del Governo di chiarire in modo definitivo se gli impianti elencati nella tabella in distribuzione siano quelli esonerati dal rispetto degli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo n. 334 del 1999 in forza della modifica normativa recata dal provvedimento in esame. Al riguardo, fa presente che proprio tale aspetto era l'oggetto della richiesta di chiarimenti al Governo formulato dalle Commissioni nella seduta

del 30 gennaio u.s., allorquando era stato richiesto che il Governo fornisse delucidazioni sul contenuto delle tabelle consegnate in quella occasione recanti i dati relativi alle giacenze di olio combustibile presenti negli stabilimenti già autorizzati su tutto il territorio nazionale.

Ritiene inoltre opportuno chiedere al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti circa la necessità o meno, alla luce della modifica normativa che si intende introdurre, di una nuova procedura autorizzativa nell'ipotesi in cui un singolo impianto decida di aumentare la quantità di olio combustibile da stoccare, passando dunque ad una capacità di stoccaggio più ampia.

Infine, ritiene che sia necessario chiarire in questa sede quali siano le conseguenze delle modifiche normative in discussione in relazione alla perimetrazione delle aree di sicurezza adiacenti agli impianti, dal momento che agli stabilimenti che verranno a trovarsi al di sotto della nuova soglia minima di applicazione della normativa Seveso non si applicherebbero più le norme che fino ad oggi hanno richiesto ai gestori la redazione di quel rapporto di sicurezza che è strumento indispensabile per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, precisa che la modifica normativa che si intende introdurre con il provvedimento in esame in recepimento dell'articolo 30 della direttiva europea n. 18 del 201 non deve essere inteso come venir meno di tutti gli obblighi posti in capo ai gestori degli impianti presso i quali sono detenute le sostanze pericolose di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 334 del 1999, e in particolare di quelli relativi alla localizzazione degli impianti e alle misure dirette a garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, ma principalmente quelli relativi ad alcuni adempimenti amministrativi di comunicazione e di notifica alle autorità competenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce del dibattito, ritiene opportuno che il Governo verifichi ulteriormente il contenuto della tabella depositata agli atti, al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI precisa che la nota oggi distribuita riguarda le giacenze effettive al 1 dicembre 2013 e che l'elenco degli stabilimenti indicati nella medesima nota riguarda gli stabilimenti ai quali, anche dopo l'introduzione della modifica normativa recata dal provvedimento in esame, si applicherà integralmente la cosiddetta normativa Seveso, dal momento che hanno una capacità di deposito superiore alla nuova soglia individuata in 2.500 tonnellate di capacità potenziale di deposito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto di quanto appena detto dal sottosegretario De Vincenti, fa tuttavia presente che il dato richiesto dalle Commissioni riguardava non gli stabilimenti che continueranno ad essere assoggettati alla normativa Seveso, bensì quelli che, per effetto del provvedimento in esame, saranno esentati dal rispetto di alcuni obblighi previsti da tale normativa.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, nel convenire con quanto testé detto dal presidente Realacci, ribadisce, peraltro, che molti degli adempimenti previsti dalla normativa Seveso rimarranno comunque in capo anche agli impianti « sotto soglia » in forza degli obblighi posti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 334 del 1999 a tutti i gestori degli stabilimenti industriali che detengono le sostanze pericolose di cui all'Allegato I del medesimo decreto legislativo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, nel condividere quanto testé detto dal relatore, aggiunge che, qualora un impianto intendesse aumentare la propria capacità di stoccaggio di sostanze pericolose, ciò sarebbe possibile solo a seguito dell'emanazione di uno specifico provve-

dimento autorizzatorio da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Davide CRIPPA (M5S) con riferimento alla nota depositata oggi dal Governo, osserva che sarebbe stato più corretto fornire i dati relativi non alle giacenze ma alle capacità potenziali di stoccaggio degli impianti.

Ricorda altresì che nella precedente seduta, come opportunamente ricordato dalla presidenza, era stato chiesto al Governo di chiarire, se possibile in modo conclusivo, il numero e la localizzazione territoriale degli impianti che, per effetto della modifica della normativa introdotta nel provvedimento in esame, sarebbero esentati dal rispetto integrale della normativa Seveso. Prende atto che a tutti gli impianti che detengono sostanze pericolose continueranno ad applicarsi alcune disposizioni in materia di sicurezza, ma esprime perplessità sull'eliminazione di alcuni obblighi amministrativi che potrebbero comunque incidere negativamente sulle procedure di sicurezza.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, nel fare presente che gli stabilimenti che per effetto della modifica recata dal provvedimento in esame verrebbero a trovarsi al di sotto della soglia minima per l'assoggettamento integrale alla cosiddetta normativa Seveso sono diverse centinaia, si riserva di verificare la possibilità di fornire alle Commissioni il relativo elenco in una prossima seduta.

Alessandro BRATTI (PD), ribadendo quanto già detto in una precedente seduta, fa notare che l'esame dello schema di

decreto in titolo costituisce un'occasione che le Commissioni non debbono lasciarsi sfuggire per indurre il Governo a colmare la lacuna, a suo avviso grave e non più accettabile, della perdurante mancanza di un sistema tariffario dei costi per i servizi di istruttoria e di controllo delle attività degli stabilimenti industriali potenzialmente a rischio di incidente rilevante assoggettati alla normativa Seveso.

In tal senso, torna a chiedere ai relatori di inserire nella proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame un esplicito richiamo alla necessità e all'urgenza dell'emanazione da parte del Governo del cosiddetto « decreto tariffe » previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 334 del 1999, in base al quale gli oneri per le prescritte istruttorie e i controlli sono posti a carico dei gestori degli stabilimenti.

Patrizia TERZONI (M5S) esprime una forte preoccupazione per il fatto che il proposto aumento della soglia minima di assoggettamento degli impianti che detengono sostanze pericolose alla normativa Seveso, può tradursi, nel caso in cui diversi stabilimenti « sotto soglia » insistano sulla medesima area territoriale, in una pericolosa elusione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Chiede, quindi, al Governo di approfondire tale questione e di farsi carico della predisposizione di specifiche tutele normative dirette a scongiurare tale rischio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58);

considerato che occorre recepire integralmente la direttiva 2011/70/EURATOM anche per la parte relativa all'istituzione dell'organismo previsto all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva stessa, salvaguardando i requisiti di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa;

considerato che:

il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma Nazionale) di cui all'articolo 7 si configura come un vero e proprio piano di sviluppo industriale ecocompatibile del settore, portatore di nuova occupazione, di cui la SOGIN è l'operatore maggiore, riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti;

al fine di garantire operatività certa, rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti coinvolti e trasparenza nell'attribuzione delle responsabilità, è necessario individuare con precisione il soggetto incaricato di redigere il Programma Nazio-

nale, ferma restando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo;

in analogia a quanto già previsto in ambiti giuridicamente assimilabili, come quelli del gas e dell'elettricità, dove la redazione dei piani di sviluppo decennali ed annuali sono affidati alle società per azioni a controllo pubblico Snam e Terna, appare opportuno che lo schema di decreto legislativo incarichi esplicitamente SOGIN della redazione del Programma Nazionale, in collaborazione con ENEA, che deve fornire il necessario supporto scientifico;

ritenuto che i meccanismi di nomina e revoca degli organi dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) devono essere in linea con il criterio di autonomia;

ritenuto che andrebbe ridefinito il processo di nomina della Consulta in modo simile a quello previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici (articolo 2 comma 7), e che, di conseguenza, il Direttore andrebbe nominato direttamente dall'organo collegiale;

considerato che occorre promuovere una politica industriale nel settore dando la possibilità di creare una filiera industriale vera e propria attraverso la partecipazione e la collaborazione di diverse aziende italiane, permettendo così di co-

gliere le crescenti opportunità offerte dal mercato internazionale nonché di far crescere investimenti in ricerca tecnologica legata ad Università e centri di ricerca,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN), escludendo la vigilanza ministeriale;

2) i componenti della Consulta dell'ISIN siano nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, prevedendosi che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi de componenti dalle predette Commissioni, che possono procedere all'audizione

delle persone designate; si preveda altresì che, in sede di prima attuazione del decreto legislativo, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere e che decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta;

3) si preveda che il direttore dell'ISIN è nominato dalla Consulta entro 30 giorni dalla nomina della Consulta medesima a maggioranza;

4) si preveda che la Consulta esprime pareri obbligatori e vincolanti:

a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi strategici, nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;

b) sulle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;

c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

5) si preveda che il Direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venire meno dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 6;

6) si attribuisca a SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, la responsabilità della redazione del Programma Nazionale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Le Commissioni riunite VIII e X,
premessi che:

in merito all'articolo 6 (Autorità di regolamentazione competenze), diversamente da quanto riportato nell'atto del Governo, l'autonomia dell'ISIN (l'ente previsto dallo schema stesso) non può essere garantita se è il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ad avere sia funzioni di indirizzo degli esercenti (o dei suoi controllati, Enea e Sogin) che di vigilanza dell'Isin stessa; si creerebbe un conflitto di competenza che metterebbe a rischio l'autonomia della neo struttura di controllo e non ci sarebbero le condizioni di trasparenza e di democrazia.

l'Ispra, inoltre, auspica che per rafforzare l'autorevolezza e l'autonomia dell'Isin, le guide tecniche di questa autorità di controllo, abbiano carattere vincolante;

in merito al trasferimento di personale competente dall'Ispra all'Isin, vi è il rischio che il limite di 60 assunzioni all'Isin non siano sufficienti a garantire il funzionamento della struttura e in qualche misura anche la stessa autonomia. Inoltre, con questo decreto, la struttura di sicurezza (l'ISIN) viene caricata di ulteriori compiti a fronte di un sostanziale dimezzamento del personale, rispetto alle precedenti esperienze, in cui il dipartimento nucleare Ispra poteva contare su un organico di circa 100 tecnici;

in relazione al finanziamento, la previsione del contributo ordinario dello

Stato e della riscossione dei diritti da parte degli esercenti (Sogin, ad esempio) per i servizi erogati determina un rischio di sudditanza da parte dell'esercente che deve pagare il servizio avuto dal controllore (Isin). Questo meccanismo di riscossione per i servizi erogati direttamente dai controllati può pregiudicare l'autonomia ispettiva e finanziaria dell'autorità di controllo. Meglio sarebbe il contrario e cioè: l'ispettorato deve essere finanziato direttamente dalla componente A2, mentre i controllati (la Sogin) dovrebbero essere finanziati in funzione solamente delle attività di *decommissioning* effettivamente realizzate, quindi, secondo uno stato di avanzamento dei lavori;

il direttore e la consulta, i due organi previsti per la guida dell'Isin devono essere totalmente liberi da vincoli politici ed estranei a qualsiasi soggetto operante nel settore. Tali nomine devono essere compatibili con l'articolo 6 della direttiva che dovrà essere riportato alla lettera nel decreto di recepimento (« Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di rego-

lamentazione»), pur restando inteso che in Italia è complessivamente difficile avere nomine dirigenziali non influenzate da interessi politici;

la convenzione di Aarhus riconosce il fondamentale diritto umano a un ambiente salubre da tutelare garantendo l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali, l'accesso alla giustizia, parametri su cui costruire i nuovi modelli di democrazia ambientali;

la premessa 31 della direttiva in via di recepimento dello schema di decreto legislativo è garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali»; in particolare l'articolo 10, del quale si richiede l'integrale recepimento, disciplina la trasparenza (Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali. 2.

Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali»);

si ritiene importante segnalare che, nonostante la direttiva nell'articolo sopra citato dia un importante riconoscimento alla trasparenza, nel decreto di recepimento non vi è un articolo equivalente all'articolo 10 suddetto;

introduzione di un articolo esplicito a favore della trasparenza garantirebbe non solo un migliore recepimento della direttiva ma uno strumento di difesa del processo democratico a maggior ragione in un settore delicato come quello di cui si discute;

sulla base di questo principio di tutela dei cittadini, è auspicabile che le conferenze di servizio (oggi gestite dal Mise) e i Tavoli della Trasparenza (ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 33/55 del 2004), siano gestite da un organismo indipendente (la stessa Isin, ad esempio) e devono prevedere l'obbligatorietà della partecipazione organica dei cittadini e delle rappresentanze territoriali che abbiano mostrato interesse a partecipare o abbiano presentato osservazioni,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58);

considerato che occorre recepire integralmente la direttiva 2011/70/EURATOM anche per la parte relativa all'istituzione dell'organismo previsto all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva stessa, salvaguardando i requisiti di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa;

considerato che:

il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma Nazionale) di cui all'articolo 7 si configura come un vero e proprio piano di sviluppo industriale ecocompatibile del settore, portatore di nuova occupazione, di cui la SOGIN è l'operatore maggiore, riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti;

al fine di garantire operatività certa, rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti coinvolti e trasparenza nell'attribuzione delle responsabilità, è necessario individuare con precisione il soggetto incaricato di proporre il Programma Na-

zionale, ferma restando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo;

in analogia a quanto già previsto in ambiti giuridicamente assimilabili, come quelli del gas e dell'elettricità, dove la redazione dei piani di sviluppo decennali ed annuali sono affidati alle società per azioni a controllo pubblico Snam e Terna, appare opportuno che lo schema di decreto legislativo incarichi esplicitamente SOGIN della redazione del Programma Nazionale, in collaborazione con ENEA, che deve fornire il necessario supporto scientifico;

ritenuto che i meccanismi di nomina e revoca degli organi dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) devono essere in linea con il criterio di autonomia;

ritenuto che andrebbe ridefinito il processo di nomina della Consulta in modo simile a quello previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici (articolo 2, comma 7), e che, di conseguenza, il Direttore andrebbe nominato direttamente dall'organo collegiale;

considerato che occorre promuovere una politica industriale nel settore dando la possibilità di creare una filiera industriale vera e propria attraverso la partecipazione e la collaborazione di di-

verse aziende italiane, permettendo così di cogliere le crescenti opportunità offerte dal mercato internazionale, nonché di far crescere investimenti in ricerca tecnologica legata ad Università e centri di ricerca,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN), escludendo la vigilanza ministeriale;

2) i componenti della Consulta dell'ISIN siano nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, prevedendosi che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle predette Commissioni, che possono procedere all'audizione delle persone designate; si preveda altresì che, in sede di prima attuazione del decreto legislativo, le Commissioni parlamen-

tari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere e che decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta;

3) si preveda che il direttore dell'ISIN è nominato dalla Consulta entro 30 giorni dalla nomina della Consulta medesima a maggioranza e dalla medesima con le medesime modalità eventualmente revocato;

4) si preveda che la Consulta esprime pareri:

a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi strategici, nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;

b) sulle procedure operative e sui regolamenti interni dell'ISIN;

c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

5) si preveda che il Direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venire meno dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 6;

6) si attribuisca a SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, la responsabilità della proposta del Programma Nazionale;

7) l'ISIN è tenuto a provvedere affinché sia resa accessibile ai cittadini ogni possibile informazione sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

Giacenze di Olio Combustibile - 1 dicembre 2013				
Regione	Città	Olio	Olio	Totale
		combustibile BTZ	combustibile ATZ	
Sicilia	PRIOLO	51.102	150.000	201.102
Lombardia	SANNAZZARO DE' BURGONDI	19.792	117.953	137.745
Sicilia	AUGUSTA	210	127.420	127.630
Toscana	LIVORNO	31.885	92.990	124.875
Puglia	BRINDISI SUD		113.895	113.895
Piemonte	S.MARTINO DI TRECATE	11.425	100.428	111.853
Marche	FALCONARA MARITTIMA	845	107.107	107.952
Sardegna	SARROCH	50.514	42.827	93.341
Lazio	MONTALTO DI CASTRO	86.788		86.788
Sicilia	MILAZZO	75.001		75.001
Campania	NAPOLI	19.512	50.311	69.823
Toscana	PIOMBINO	58.681		58.681
Calabria	ROSSANO CALABRO	56.216		56.216
Liguria	LA SPEZIA	54.735		54.735
Veneto	VENEZIA	14.801	37.432	52.233
Puglia	TARANTO	4.333	34.395	38.728
Sardegna	SASSARI	31.844		31.844
Sicilia	SAN FILIPPO DEL MELA	6.270	24.561	30.831
Liguria	GENOVA CALATA CANZIO	4.078	17.701	21.779
Lazio	CIVITAVECCHIA	12.707	7.358	20.065
Sardegna	PORTO SCUSO		19.224	19.224
Toscana	LIVORNO	19.208		19.208
Liguria	BUSALLA	19.042		19.042
Friuli Venezia Giulia	TRIESTE	876	18.071	18.947
Liguria	VADO LIGURE	18.284		18.284
Lombardia	CASSINA DE' PECCHI	10.057	4.172	14.229
Sicilia	AUGUSTA	7.136	5.856	12.992
Puglia	BRINDISI	12.251		12.251
Liguria	ARCOLA	462	10.196	10.658
Veneto	VENEZIA	1.389	8.430	9.819
Toscana	LIVORNO		8.823	8.823
Sicilia	GELA	2.933	5.511	8.444
Lazio	CIVITAVECCHIA	6.974		6.974
Liguria	GENOVA	4.877	2.017	6.894
Marche	PESARO	6.357		6.357
Veneto	MARGHERA		6.063	6.063
Emilia Romagna	RAVENNA	5.905		5.905
Sicilia	PORTO EMPEDOCLE	5.283		5.283
Lombardia	ARLUNO	4.894		4.894
Sicilia	AUGUSTA	4.534		4.534
Emilia Romagna	RAVENNA		4.487	4.487
Sicilia	PRIOLO	3.949		3.949
Piemonte	ARQUATA SCRIVIA	3.728		3.728
Sardegna	P.TO TORRES	2.806		2.806
Sardegna	SARROCH	2.284		2.284
Campania	NAPOLI	2.255		2.255

Giacenze di Olio Combustibile - 1 dicembre 2013				
Regione	Città	Olio combustibile BTZ	Olio combustibile ATZ	Totale
Liguria	GENOVA	2.216		2.216
Lombardia	MANTOVA	1.530		1.530
Lazio	CIVITAVECCHIA	1.373		1.373
Sardegna	SANTA GIUSTA	1.188		1.188
Sicilia	SIRACUSA		1.134	1.134
Veneto	MARGHERA		1.106	1.106
Piemonte	VALMADONNA	1.081	3	1.084
Piemonte	CARBONARA SCRIVIA	979	70	1.049
Abruzzo	VASTO		858	858
Puglia	TARANTO	698	119	817
Sardegna	ASSEMINI	645		645
Liguria	GENOVA FEGINO	464		464
Lazio	ROMA	403		403
Campania	CASALNUOVO	318		318
Lombardia	SERMIDE	316		316
Lazio	POMEZIA	283		283
Lombardia	CREMONA	262		262
Friuli Venezia Giulia	VISCO	42	157	199
Veneto	VENEZIA	113		113
Veneto	PIEVE DI SOLIGO	97		97
Lombardia	PREGNANA MILANESE	47		47
Campania	POZZUOLI	43		43
Emilia Romagna	REGGIO EMILIA	31		31
Lombardia	BAGNOLO CREMASCO	23		23
Lombardia	CORNAREDO	20		20
Friuli Venezia Giulia	CAPRIVA DEL FRIULI	19		19
Veneto	PORTO TOLLE	3		3
Totale complessivo		748.417	1.120.675	1.869.092

Fonte: MISE